

Statuto Denominazione – Sede – Scopo Art. 1 – E' Costituita l'Associazione: □□□□□□□□□□
Società Ortofloricola Comense

Essa è una libera Associazione di durata illimitata e apartitica che persegue finalità culturali senza scopo di lucro avvalendosi del patrimonio culturale della Scuola di Giardinaggio costituita nel 1934. Essa ha sede in Como, via Ferabosco, 11

Art. 2

– Finalità dell'Associazione sono:

.

Promuovere e diffondere l'amore per le piante spontanee e coltivate, la conoscenza della loro vita, delle pratiche colturali e dei fenomeni relativi

.

Attuare un'efficace educazione naturalistica come contributo alla conoscenza, alla conservazione e alla difesa della natura e dell'ambiente

.

Contribuire alla formazione hobbistica nel settore ortoflorofrutticolo, mediante corsi teorico-pratici nel quadro della vigente legislazione statale e regionale

.

Diffondere la conoscenza delle attività produttive al settore ortoflorofrutticolo ed all'agricoltura

.

Favorire la conoscenza e l'apprezzamento del patrimonio naturale ed artistico costituito da ville e giardini e assumere e sostenere ogni iniziativa che ne garantisca la conservazione e la difesa

.

L'Associazione consegue le proprie finalità mediante corsi, convegni, incontri, visite a ville e giardini ed a impianti del settore ortoflorofrutticoli.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art.3 –

Il patrimonio è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote sociali
- b) Dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse
- c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Soci

Art. 4 –

L'iscrizione all'Associazione è libera a tutti coloro che ne condividono le finalità. Sono Soci le persone fisiche la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio ed approvata dall'Assemblea.

I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e di beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione.

E' espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

Art. 5 -

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 6 –

L'Assemblea dei Soci è formata da tutti i soci facenti parte dell'Associazione, in regola col versamento della quota sociale annuale ordinaria dell'anno precedente ed i nuovi iscritti alla data della riunione.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio nominato dall'Assemblea.

Essa stabilisce le linee di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;

- elegge per iscritto a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori;
- approva il bilancio sociale;
- delibera eventuali modifiche dello Statuto;
- stabilisce su proposta del Consiglio Direttivo l'ammontare della quota associativa annuale ordinaria;

- propone al Consiglio Direttivo iniziative ritenute valide ed opportune per il buon andamento dell'Associazione.

Le deliberazioni e le decisioni dell'Assemblea dei Soci partecipanti maggiori di età, sono prese per alzata di mano e sono valide con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti la metà dei soci più uno; in seconda convocazione, quale sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci.

Per ogni riunione si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori

Art. 7 –

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti stabilito dall'Assemblea, variabile da cinque a sette e dura in carica tre anni.

.

Esso elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice presidente dell'Associazione;

.

Attua le deliberazioni e le decisioni dell'Assemblea dei Soci ed esamina le proposte operative formulate dalla stessa;

.

Provvede all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, ne cura ed amministra i beni finanziari ed il patrimonio;

.

Compila i bilanci;

.

Conferisce l'incarico di Tesoriere per la custodia dei mezzi finanziari dell'Associazione ad uno dei suoi componenti;

.

Propone all'Assemblea dei Soci l'ammontare della quota associativa annuale ordinaria;

.

Predisporre annualmente il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci e ne fissa l'ordine del giorno;

.

Assume iniziative relative all'attività sociale;

.

Formula proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese oppure su convocazione straordinaria del Presidente o su richiesta di almeno quattro componenti-

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno tre componenti più il Presidente

Ogni atto del Consiglio Direttivo sottoposto a voto è valido se espresso a maggioranza assoluta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'assenza ingiustificata da tre sedute consecutive implica la decadenza da componente del Consiglio Direttivo; in tal caso, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 -

Il Presidente dell'Associazione è eletto per Consiglio Direttivo fra i suoi componenti nella prima seduta, a maggioranza assoluta, e dura in carica tre anni.

Il Presidente dell'Associazione:

.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione; ne firma i documenti e gli atti amministrativi e contabili; provvede ai pagamenti ed alle riscossioni ed è responsabile dei movimenti finanziari congiuntamente con il Segretario;

Dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale; convoca l'Assemblea dei Soci ed il consiglio Direttivo nei modi stabiliti dagli artt. 6 e 7 dello Statuto Sociale e ne presiede le sedute;

Cura ed attua l'esecuzione delle deliberazioni e delle decisioni degli organi sociali;

Assume e propone iniziative per il buon andamento dell'Associazione informandone il Consiglio Direttivo nella più prossima seduta.

In caso di impedimento od assenza del presidente, ne assume le funzioni il Vice presidente.

Art. 9 –

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti e dura in carica tre anni. Esso è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il collegio dei Revisori:

Esercita un controllo sugli atti contabili dell'Associazione e sul Bilancio Sociale;

Accerta, almeno due volte all'anno, la consistenza di cassa, l'esistenza dei beni patrimoniali e la regolare tenuta degli atti contabili dell'Associazione;

Riferisce all'Assemblea dei Soci riguardo al Bilancio Sociale ed alla consistenza patrimoniale.

La deliberazione del Collegio dei Revisori, prese a maggioranza assoluta, le eventuali deduzioni, le conclusioni e le proposte formulate dal Collegio dei Revisori, sono iscritte in un apposito libro verbali e sono sottoscritte dal Presidente del Collegio.

Art. 10 –

L'incarico di componente il Consiglio Direttivo e di componente il Consiglio dei Revisori è gratuito.

Il Consiglio Direttivo ha tuttavia facoltà di disporre un contributo spese a favore dei Soci

collaboratori per l'espletamento degli incarichi assegnati.

Art. 11 –

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta per la durata del mandato consiliare e può essere riconfermato; può essere scelto fra i non Soci.

Il Segretario:

Assiste alle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente;

Cura i servizi amministrativi e contabili ed è responsabile, congiuntamente con il Presidente, dei movimenti finanziari;

Coadiuvava il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;

Assolve agli incarichi assegnatigli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire un compenso per l'incarico di Segretario.

Scioglimento

Art. 12

– Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Eventuali residui patrimoniali saranno devoluti ad altro ente con analoghe finalità.

Art. 13 –

Il presente Statuto vige dal 03/ 12/ 1998.